



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

DECRETO RETTORALE

IL RETTORE

Premesso che

- con Decreto Rettorale n. 523 del 14 ottobre 2022 sono stati nominati i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico dell'Università fino al 31 ottobre 2024 ed i rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione dell'Università fino al 31 dicembre 2024;
- l'art. 45 del vigente Regolamento Generale di Ateneo prevede che le elezioni siano indette con Decreto Rettorale almeno sessanta giorni prima del voto e che le stesse si svolgano nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 2;

richiamati

- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- il vigente Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare il Titolo III (Elezione delle rappresentanze negli organi centrali) - Capo I (Norme comuni), Capo IV (Elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico) e Capo V (Elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione);
- il vigente Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica;
- il Decreto Rettorale n.523 del 14 ottobre 2022 di cui in premessa;
- il Decreto Rettorale n. 315 del 3 giugno 2024, con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale Centrale;
- il Decreto Rettorale n. 316 del 3 giugno 2024, con il quale è stata costituita la Commissione Elettorale d'Appello;

ritenuto opportuno per le predette votazioni prevedere l'espressione del voto con modalità informatica da remoto per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di semplificazione della procedura elettorale, nel rispetto dei principi di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto;

individuato, nella persona del Dott. Marco Cappellacci, il responsabile della suddetta procedura informatica da remoto;

preso atto che tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni, nominate nel presente Decreto e declinate al genere maschile, devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile;

ritenuto necessario indire le votazioni per l'elezione di tre rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico e di due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, rispettivamente per il periodo 1° novembre 2024 - 31 ottobre 2026 e 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026;

DECRETA



Articolo 1 – Indizione delle votazioni

1. Sono indette le votazioni con procedura informatica da remoto per l'elezione di tre rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico e di due rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, rispettivamente per il periodo 1° novembre 2024 - 31 ottobre 2026 e 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026.
2. Le votazioni avranno luogo in modalità informatica da remoto il giorno 22 ottobre 2024 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 ed il giorno 23 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

1. Godono dell'elettorato attivo tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga.
2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale, agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga ai sensi dell'art. 2, c.2, lett. h) della Legge n. 240/2010.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi di cui all'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.
4. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'art. 2, c.2, lett. h) della legge 240/2010.

Articolo 3 – Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (Palazzo Bonaventura – Via A. Saffi n.2 – Urbino) e pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni entro il 21 settembre 2024.

Articolo 4 – Presentazione delle liste elettorali ed accettazione delle candidature

1. Le operazioni di presentazione delle liste, accettazione delle candidature, gestione delle sottoscrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo si svolgono solo telematicamente e le modalità sono indicate nelle guide pubblicate sul sito *web* dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni.
2. Ogni lista elettorale deve:
 - a) essere presentata da uno studente o studentessa che goda dell'elettorato attivo e che risulti firmatario della lista e non candidato, in qualità di presentatore ufficiale, dalle ore 9.00 del 18 settembre 2024 alle ore 12.00 del 21 settembre 2024;
 - b) essere contraddistinta da una sigla o una breve denominazione della lista e da un simbolo;
3. I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome e nome, eventualmente il soprannome, la matricola, la data di nascita; devono essere in numero pari per ognuno



dei sessi; devono essere contrassegnati con numeri progressivi per determinare l'ordine dei candidati nel caso di parità di voti.

4. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale concorrente; nell'ambito della stessa lista è consentita la candidatura per più organi.
5. I candidati presentati dal presentatore ufficiale di lista devono accettare la propria candidatura a partire dalle ore 13.00 del 21 settembre 2024 ed entro le ore 13.00 del 24 settembre 2024;
6. Dopo l'accettazione delle candidature da parte dei candidati, il presentatore ufficiale, entro le ore 18,00 del giorno 25 settembre 2024, deve effettuare le operazioni di chiusura della lista per ogni organo.
7. A seguito della chiusura delle liste da parte del presentatore ufficiale e prima dell'avvio delle sottoscrizioni, i candidati che non risultino in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo dovranno essere sostituiti dal presentatore ufficiale entro il termine perentorio di due giorni dalla segnalazione, decorso il quale tali candidati saranno esclusi;
8. Nel caso in cui la sigla o breve denominazione o simbolo della lista risulti identica o confondibile a quella di altra lista presentata in precedenza o appaia scorretta o sconveniente, l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali lo segnala al presentatore ufficiale che deve procedere alla modifica, nel termine perentorio di due giorni, pena l'annullamento delle liste elettorali presentate nei vari organi.
9. L'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali provvede a numerare ciascuna lista con un numero progressivo che viene individuato, con estrazione a sorte fra le liste presentate, alla presenza dei presentatori ufficiali di lista o loro delegati. Tale estrazione sarà effettuata il 7 ottobre 2024 alle ore 11.00 presso l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino)

Articolo 5 – Sottoscrizione delle liste elettorali

1. Gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo possono sottoscrivere una sola lista elettorale per ciascun organo a partire dalle ore 9.00 del 3 ottobre 2024 ed entro le ore 18.00 dell' 8 ottobre 2024;
2. Ciascuna lista elettorale deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno venti studenti o studentesse che godono dell'elettorato attivo;
3. Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più di una lista concorrente; nessun candidato può sottoscrivere la lista elettorale per cui è candidato;
4. Il presentatore ufficiale non deve sottoscrivere la lista presentata considerato che la sottoscrizione del presentatore è automaticamente conteggiata dal sistema informatico alla chiusura della sottoscrizione nei soli organi per i quali possiede l'elettorato attivo.
5. A partire dalla fase di sottoscrizione il presentatore ufficiale potrà visualizzare on line il numero di sottoscrittori ma non la loro identità.
6. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali accerta che sia stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie per la valida presentazione di ciascuna lista elettorale. Se il numero complessivo di sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto la lista viene esclusa.

Articolo 6 – Pubblicazione delle liste elettorali



1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene entro il 17 ottobre 2024 mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni e mediante affissione di manifesti in appositi spazi dell'Ateneo.

Articolo 7 – Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito Comitato. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per le Assemblee.

Articolo 8 – Rappresentanti di lista

1. I presentatori di lista potranno designare presso l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino) un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale entro le ore 12.00 del 7 ottobre 2024; la qualifica di rappresentante di lista è incompatibile con quella di candidato.

Articolo 9 – Operazioni di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità informatica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (PC, Tablet, Smartphone); l'Ateneo metterà inoltre a disposizione una o più postazioni informatiche presso la Sala Prorettori di Palazzo Bonaventura, Via Saffi, 2 – 61029 Urbino, presidiata durante le operazioni di voto da personale universitario incaricato. L'indicazione relativa alle suddette postazioni sarà pubblicata sul sito *web* dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni e sarà affissa in appositi spazi dell'Ateneo.
2. Per ogni scheda elettorale, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e, nell'ambito della lista votata, fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, attraverso il link per l'accesso al sistema di voto ricevuto a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato.
3. Il voto è personale e segreto. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca o la rinuncia al voto.
4. Per eventuali difficoltà inerenti alle operazioni di voto è possibile rivolgersi al settore ICT al numero 0722 304545; per ogni chiarimento o segnalazione in merito all'elettorato attivo è possibile rivolgersi all'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (telefono 0722 305421 - 0722 305424).
5. I risultati dello scrutinio informatico da remoto, che vengono generati automaticamente dal sistema, sono trasmessi, a cura del Responsabile della procedura informatica, alla Commissione Elettorale Centrale (CEC), la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, approva gli atti della procedura elettorale, redige il proprio verbale e lo trasmette al Rettore.

Articolo 10 – Validità delle elezioni

1. Per la validità delle elezioni non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.



Articolo 11 – Proclamazione e nomina degli eletti

1. L'esito delle elezioni è proclamato con Decreto Rettorale che viene pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni
2. Eventuali rinunce alla nomina a seguito dei risultati elettorali devono essere inoltrate al Rettore da parte dell'interessato entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di proclamazione.
3. Concluse le eventuali procedure di reclamo ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento Generale di Ateneo, i rappresentanti degli studenti e delle studentesse proclamati eletti sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni.
4. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati per un biennio a decorrere dal 1° novembre 2024; gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono nominati per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2025. Al momento della nomina viene controllata la regolarità dell'iscrizione degli eletti all'anno accademico in corso e ogni altro requisito di eleggibilità.

Articolo 12 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 giugno 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Lucia Grossi dell'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (telefono 0722 305424; e-mail: organi.collegiali@uniurb.it); il titolare del potere sostitutivo è il dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (telefono 0722 305463; e-mail direzione.generale@uniurb.it;

Articolo 13 – Privacy

1. I dati personali forniti saranno raccolti presso gli Uffici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma cartacea e informatica ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) solo per le finalità connesse alla gestione della procedura elettorale.

Specificativa Informativa è consultabile all'indirizzo:
<https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative>;

2. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'ing. Mauro Raimondi (telefono 0722 305234);

Articolo 14 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato nei predetti avvisi pubblici, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti legislative e normative riguardanti le Università;

Articolo 15 – Pubblicità



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

1. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, è consultabile sul sito *web* dell'Ateneo al link: www.uniurb.it/elezioni ed è trasmesso per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.

Urbino, data del protocollo

IL RETTORE
Giorgio Calcagnini
firmato digitalmente